

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001232	23/06/2023

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"- Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA), per l'attività di tirocinio curriculare di formazione ed orientamento, nell'ambito del Master di II livello in Citogenomica clinica e Laboratorio di Citogenetica, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230001507 DEL 20/06/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 <i>Firmato Digitalmente il 21/06/2023 14:39</i> Luigi FRUSCIO	 <i>Firmato Digitalmente il 21/06/2023 14:45</i> Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 <i>Firmato Digitalmente il 23/06/2023 12:33</i> Filomena BAVARO	 <i>Firmato Digitalmente il 23/06/2023 12:18</i> Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **23/06/2023**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 23/06/2023 12:39
Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO	Convenzione con l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"- Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA), per l'attività di tirocinio curriculare di formazione ed orientamento, nell'ambito del Master di II livello in <i>Citogenomica clinica e Laboratorio di Citogenetica</i> , degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.
----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Dott. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l'art. 18 comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante *"Norme in materia di promozione dell'occupazione"* prevede che: *"Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica [omissis] sono emanate [omissis] disposizioni nel rispetto"* tra gli altri *"dei seguenti principi e criteri generali:*
 - a. *possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;*
 - b. *[omissis];*
 - c. *svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;*
 - d. *previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;*
 - e. *obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*

(INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; [omissis];

f. [omissis];

g. [omissis];

h. [omissis]”;

- in attuazione della disposizione di legge di cui sopra, con decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, sono state dettate norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, prevedendo – in particolare:
 - a. che *“sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico”,* nonché che i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro e che i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare contemporaneamente un numero massimo di tirocinanti pari al dieci per cento del suddetto numero di dipendenti (art. 1);
 - b. le tipologie di soggetti, pubblici e privati, abilitati all'attivazione di tirocini (art. 2);
 - c. che *“i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento”* (art. 3);
 - d. che *“i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento”,* così come che *“i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:*
 - *obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;*
 - *i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;*
 - *gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;*
 - *la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;*
 - *il settore aziendale di inserimento”* (art. 4);all'uopo approvando modelli di convenzione e di progetto formativo allegati al medesimo d.m.;
 - e. che i *“tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:*
 - a) *non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;*
 - b) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;*
 - c) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;*

- d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
- e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);
- f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap" (art. 7);

DATO ATTO CHE:

- l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"- Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA) ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio curriculare di formazione ed orientamento, nell'ambito del Master di II livello in *Citogenomica clinica e Laboratorio di Citogenetica*, di studenti iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, con comunicazione a mezzo mail del 6/06/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 74990/2023);
- con comunicazione a mezzo mail del 14/06/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 79544/2023), l'Ente promotore ha trasmesso il testo convenzionale sottoscritto dal legale rappresentante, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- con successiva comunicazione a mezzo mail del 15/06/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 81839/2023), l'Università in parola ha trasmesso il modello di progetto formativo e gli estremi INAIL e delle polizze assicurative, allegato sub B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- dall'ultimo conto annuale del personale di questa Azienda, certificato e pubblicato, si rileva un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a n. 9745, ai fini di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
- con nota prot. ASL BA n. 14995 del 2/03/2022, la Direzione Amministrativa ha fornito nuove indicazioni operative in merito alla durata delle convenzioni senza oneri a carico dell'Azienda, stabilendo che, dietro richiesta dell'Ente proponente, è possibile concordare una durata triennale delle stesse;

RITENUTO, pertanto, di:

- accendere per la durata massima di 3 anni, convenzione con l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA), a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio curriculare di formazione ed orientamento, nell'ambito del Master di II livello in *Citogenomica clinica e Laboratorio di Citogenetica*, di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno, iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, completa di modello di progetto formativo approvato con d.m. 142/1998, allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO CHE, come chiarito negli allegati convenzione e progetto formativo ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di cui in premessa:

- l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- l'attività di tirocinio curriculare di formazione ed orientamento deve essere obbligatoriamente svolta fuori dall'orario di servizio;
- l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"- Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA) ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- lo stesso Ateneo dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., così come a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui vengano in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;
- la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari e che importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Ente in parola;
- la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA) per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto presso le strutture ASL BA, così come previsto dall'art. 3, d.m. 142/1998;
- l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Bari;
- il tirocinio in discorso avrà la durata massima di 1 anno a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento e per un n. massimo di 5 allievi tirocinanti contestualmente per anno, ferma la verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
- preventivamente all'avvio dell'attività di tirocinio, è necessario acquisire il nulla osta del Direttore della U.O.C/Macrostruttura ospitante;
- il tutor aziendale è identificato nel Direttore/Responsabile della Macrostruttura ASL BA concretamente ospitante i tirocinanti e che il referente aziendale per lo specifico tirocinio deve essere dal primo autorizzato;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992;

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

1. di autorizzare la stipula di convenzione con l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"- Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA), per la durata massima di 3 anni, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga/rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio curriculare di formazione ed orientamento nell'ambito del Master di II livello in *Citogenomica clinica e Laboratorio di Citogenetica*, di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno, iscritti alla medesima Scuola presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale e da modello di progetto formativo, allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL di Bari per i seguenti adempimenti di competenza:
 - a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale, all'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"- Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA);
 - b) coordinamento delle attività attuative della convenzione oggetto del presente atto, d'intesa con la/le Macrostruttura/e ospitante/i i tirocinanti e, per le attività di cui al D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile S.P.P.A. ed in raccordo con l'Ente promotore;
 - c) acquisizione dei progetti formativi individualizzati, precedente al concreto avvio del tirocinio e verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
 - d) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi, del nominativo dei tirocinanti e della relativa Macrostruttura ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
 - e) coordinamento delle attività volte rispettivamente:
 - e. 1) alla sorveglianza sanitaria, in raccordo con l'U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
 - f) tramite il Responsabile dell'Unità operativa ospitante il tirocinio coadiuvato – ove occorra – dal Responsabile SPPA e dal Dirigente Responsabile della U.O.S. Fisica Sanitaria, viene organizzata la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro;
 - g) nulla osta all'eventuale proroga del tirocinio autorizzato con il presente provvedimento, salvo il rispetto previsto del termine della durata massima del periodo di formazione previsto dalla normativa di riferimento e fermo il preventivo controllo del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previa autorizzazione del Direttore della macrostruttura ospitante;
3. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D.lgs 33/2013;
4. di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

5. di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/20213, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.



L'obbligo dell'imposta
di bollo è assolto
dal soggetto
promotore (Uniba)
in modalità
virtuale ai sensi
dell'autorizzazione
n. 21674/92 del
16/12/1992

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Tra

L'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con sede in Piazza Umberto I, 1, 70121, Bari, (Ba) , codice fiscale n. 01086760723, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", legalmente rappresentato/a dal prof. LUIGI PALMIERI, Direttore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente, firmatario della Convenzione per conto del Magnifico Rettore, visto il D. R. 387 del 01/02/2013 con il quale si autorizzano i Direttori di Dipartimento alla firma di convenzioni per attività di tirocini, di formazione e di lavoro con enti e aziende, tenendo conto delle esigenze dei corsi di studio ad essi afferenti compresi i corsi dei Master

E

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari, con sede legale in Lungomare Starita n.6, 70123 Bari, CF/P.IVA n. 06534340721, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentato/a da Dott. ANTONIO SANGUEDOLCE, Direttore Generale ASL, nato a il

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, ASL BARI si impegna ad accogliere presso le sue strutture, soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 come parte integrante del master di 2 livello in Citogenomica Clinica e Laboratorio di Citogenetica attivato presso l'Università degli Studi di Bari.

Preventivamente all'avvio dell'attività di tirocinio, e previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, è necessario acquisire il nulla osta del Direttore della U.O.C/Macrostruttura ospitante.

Nel rispetto dei limiti numerici massimi previsti per legge, l'individuazione del numero massimo di tirocinanti contestualmente ammessi alla frequenza di articolazioni aziendali viene rimessa alla valutazione del Direttore/ Responsabile della Macrostruttura ospitante il tirocinio (e, comunque, nel rispetto del limite massimo di n. 5 tirocinanti contestualmente per anno).

Il soggetto promotore proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, concordando con il soggetto ospitante, per il tramite del Responsabile U.O.S. Formazione ASL BA, d'intesa con il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio formativo, il relativo progetto formativo

Art. 2

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
- la formazione in materia di salute e sicurezza.

Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 5.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/08;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Art. 5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come lavoratori.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21.12.2011, il soggetto promotore si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai tirocinanti.

Il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla dalla normativa di legge e in particolare:

1. Il soggetto ospitante è responsabile della formazione specifica sulla sicurezza ex art. 37 D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
2. Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D. Lgs. 81/08, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 6 Protezione dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente Convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679.


In particolare, precisano che:

1. I dati personali trattati sono: nome e cognome, data e luogo di nascita.
2. Le categorie di persone interessate al trattamento sono: tirocinanti, tutor aziendale e tutor didattico.
3. La finalità del trattamento dei dati personali è: la gestione delle attività di tirocinio di formazione e orientamento in relazione alla Convenzione.
4. Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per la finalità sopra indicata.
5. I dati saranno trattati secondo i principi indicati dall'art. 5 del Reg. UE 2016/679.
6. Contitolari del Trattamento dei dati personali ex art. 26 Reg. UE 2016/679 sono il Soggetto Proponente e il Soggetto Ospitante.
7. Ai soggetti interessati verranno fornite, da parte del Soggetto Proponente, tutte le informazioni relative al trattamento ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/ 679 al momento della sottoscrizione in originale del progetto formativo.
8. Le Parti si impegnano, ai sensi dell'art. 26 par. 2 del Reg. EU 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale de presente accordo interno tra Contitolari.
9. Le Parti garantiscono che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali dei tirocinanti siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
10. Le Parti si obbligano a dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate (es. diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, opposizione, limitazione del trattamento), fermo restando che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i Contitolari. Punto di contatto autorizzato a dare riscontro alle istanze relative all'esercizio dei diritti degli interessati è il Soggetto Proponente.
11. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati previste dall'art. 32 Reg. UE 2016/679.
12. Ciascuna Parte si impegna ad informare l'altra entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati all'art. 33 par. 3 del Reg. UE n. 2016/679. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente alla violazione, le informazioni saranno fornite successivamente, senza ulteriore ingiustificato ritardo.
13. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali, trattati nell'ambito della presente Convenzione, saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e, in ogni caso, saranno conservati nel rispetto delle disposizioni del GDPR e della normativa applicabile.

Art. 7

La presente convenzione avrà la durata di 36 mesi e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell'altra.

Bari,	(data) _____
(Firma per il soggetto promotore) _____	(Firma per soggetto ospitante) _____



Luigi
Palmieri
14.06.2023
10:32:56
GMT+01:00



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

Nominativo del tirocinante:

Nato a:

Residente in:

Codice fiscale:

Dipartimento di afferenza Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA)

Master di II livello in Citogenomica Clinica e Laboratorio di Citogenetica a.a. 2022/2023

Attuale condizione: (barrare le caselle)

studente scuola secondaria superiore

universitario

frequentante corso post-diploma

post-laurea

allievo della formazione professionale

disoccupato/in mobilità

inoccupato

(se trattasi di soggetto portatore di handicap) si no

Azienda ospitante _____

Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto ufficio)

Tempi di accesso ai locali aziendali:

Periodo di tirocinio: n. ore 400 dal 18/05/2023 al 31/12/2023

N.B. L'attività di tirocinio sarà svolta da remoto quando le disposizioni dell'azienda ospitante non permetteranno attività in presenza.

Tutore (indicato dal soggetto promotore): prof.ssa Francesca Antonacci (Docente incardinato sul Master)

Tutore aziendale:

Polizze assicurative:

Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. D.P.R. 1124 del 30.6.1965

Responsabilità civile: polizza n. ITCANB19817 - Compagnia di Assicurazioni Ace European Group

Rischi Infortuni: 100.026 - Compagnia di Assicurazioni Harmonie Mutuelle sede italiana

Obiettivi e modalità del tirocinio:

Il progetto consisterà nella realizzazione delle diverse fasi di seguito descritte:

1. Descrizione delle varie attività previste e riepilogo dei concetti teorici;
2. Affiancamento del tutor durante le varie attività previste;
3. Esecuzione diretta del tirocinante delle attività previste;
4. Fornitura di materiale didattico;
5. Verifica di quanto appreso.

Lo stage ha come principale obiettivo quello di permettere al tirocinante di acquisire conoscenze e competenze di base in ambito citogenetico e genetico-molecolare: allestimento di colture cellulari, preparazione di preparati citogenetici, lettura microscopica, analisi del cariotipo. Tramite citogenetica molecolare potrà definire eventuali alterazioni citogenetiche non definibili tramite citogenetica classica. Esecuzione di test molecolari.

Obblighi del tirocinante:

- Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed altre evenienze;
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa i pazienti ed i processi seguiti ed i risultati ottenuti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

Data,

Firma per il soggetto promotore

Il Direttore del Dipartimento di Bioscienze

Biotecnologie e Ambiente

Firma del coordinatore del master

in Citogenomica clinica e laboratorio

di citogenetica

Firma per l'azienda (e timbro)

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:

NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione

NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare



NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20230001507 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230001232 DEL 23/06/2023

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 20/06/2023 15:49
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 20/06/2023 16:45